



VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

A cura della

Commissione Libera Professione

OPI Perugia

2021

Membri Commissione:

Ceciarini Elisa (referente)

D'Angelantonio Martina

Haidu Vasile Leontin

Molella Tiziana

Renga Donatella

Torello Marco

Spizzica Maria (consulente esterno)

Perché un vademecum?

Il **Vademecum** è uno strumento con valenza informativa e operativa, fruibile dagli infermieri che intendono svolgere o già svolgono attività libero professionale ed ha lo scopo di:

- sostenere gli iscritti che intendono svolgere attività libero professionale, con particolare attenzione agli infermieri neolaureati;
- fornire agli infermieri libero professionisti maggiori elementi normativi di utilità e strumenti per l'operatività assistenziale;
- suggerire e supportare un comportamento professionale omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- orientare e sostenere gli iscritti libero professionisti dell'Opi di Perugia:
 - a) *nella definizione e gestione dei rapporti con altri professionisti;*
 - b) *nello svolgimento della funzione di certificazione dei professionisti singoli e aggregati;*
 - c) *nella funzione d'interposizione intra e inter-professionale in caso di conflittualità.*

Il Vademecum è stato suddiviso in aree riguardanti:

- 1) Norme comportamentali inerenti ai principi generali che i professionisti devono rispettare indipendentemente dalla modalità operativa adottata.
- 2) Indicazioni legate alle diverse forme di esercizio libero professionale.
- 3) Indicazioni per la gestione commerciale dell'attività libero professionale, con riferimenti per la determinazione del compenso professionale e per la gestione della pubblicità sanitaria.
- 4) Aspetti assicurativi e previdenziali previsti per l'attività libero professionale.
- 5) Indicazioni inerenti alla documentazione assistenziale necessaria per un esercizio professionale tutelato e rispettoso delle norme vigenti.
- 6) Specifici riferimenti e iniziative gestite dall'Opi di Perugia.

Secondo le indicazioni del Vademecum della Libera Professione Infermieristica generato dalla FNOPI nel 2020, che revisiona il precedente del 2014, ogni Ordine provinciale provvede alla redazione e alla pubblicazione dell'**elenco degli infermieri esercenti la libera professione** in forma individuale e aggregata.

L'inosservanza delle informazioni del presente Vademecum costituisce fatto disdicevole nell'esercizio della professione, perseguibile disciplinarmente ai sensi del Codice deontologico e degli artt. 38 e ss. del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

In nessun modo l'esercizio della libera professione potrà determinare situazioni di alterazione del principio di libera concorrenza.

Introduzione

La libera professione non è un canale di ripiego o una alternativa a forme contrattuali di dipendenza per gli infermieri, ma rappresenta un vero e proprio binario parallelo al lavoro nel Servizio sanitario nazionale e Privato che come tale ha necessità di regole e tutele precise perché non debba trasformarsi in una trappola professionale per chi decide di sceglierla.

La popolazione richiede sempre più assistenza al di fuori delle mura nosocomiali e questo quadro ci porta alla necessità di attingere ad una rete definibile para-assistenziale, che va a colmare quello che il sistema sanitario non riesce a raggiungere.

Resta quindi un obiettivo primario di questa Commissione la questione del giusto compenso da destinare ai liberi professionisti e ai soggetti che detengono una Partita Iva, così che ci sia una base inderogabile che non consenta lo sfruttamento del libero professionista e il lavoro irregolare, soprattutto tra i neolaureati.

La pandemia da Covid 19 ha maggiormente innalzato le distanze tra assistenza domiciliare e assistiti, ponendo i professionisti di fronte a nuove sfide e problematiche crescenti: i liberi professionisti, alla luce di quanto detto, possono figurare il futuro assistenziale per oltre 16 milioni di persone, affette da cronicità e con problematiche di mancata auto-sufficienza.

Senza il ricorso ad azioni che possono tutelare gli infermieri e scardinare un sistema che per anni ha visto svilire il valore dell'esercizio della Libera Professione, senza il controllo da parte della FNOPI e degli Ordini Provinciali, senza il coinvolgimento diretto dei liberi professionisti e dei servizi regionali che devono riconoscerne il valore, mancherà un pezzo basilare dell'assistenza di base e non per molti cittadini: è tempo di cambiare la Libera Professione, è tempo di renderla protagonista nelle cure e di renderla "un posto sicuro", non solamente un'alternativa al pubblico.

Una libera professione che a tutti gli effetti fa parte delle attività indispensabili per i cittadini e che deve essere erogata alla stessa stregua di quelle dipendenti. Anzi, tenendo presente che proprio sul territorio si svolge la vita delle persone ed è lì che si fanno più forti quei bisogni di salute per i quali spesso non si trova riscontro nel servizio pubblico.

Aspetti di natura comportamentale

La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi degli **artt. 2229 e ss. del Codice Civile** (C.C.) e il campo proprio di attività dell'infermiere, ai sensi dell'**art. 1, comma 2, della Legge 42/99** è determinato dal **Profilo professionale, dal Codice Deontologico e dagli Ordinamenti didattici della formazione di base e post base**. Gli infermieri che decidono di esercitare l'attività in regime autonomo, in qualità di professionisti prestatori d'opera intellettuale, devono fare riferimento alle regole fondamentali di buon comportamento e devono avere contezza della responsabilità assunta nei confronti del cliente, dei colleghi e dell'intera categoria.

Richiami giuridici

art. 2229 c.c. *“La Legge determina le Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad appositi Albi o elenchi”.*

art. 2231 c.c. *“Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”.*

art. 348 c.p.¹ *“L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo». 2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è’ inserito il seguente: “Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni». 3. All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.*

art. 39 del Codice Deontologico Infermieristico² *“L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso”.*

art. 40 del Codice Deontologico Infermieristico³ *“L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzia l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale”.*

¹ Oggi sostituito dall’art. della Legge 3/2018

² Esercizio della Libera Professione

³ Contratto di cura

Vademecum della Libera Professione 2021

art. 41 del Codice Deontologico Infermieristico⁴ *“L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico”.*

art. 47 del Codice Deontologico Infermieristico⁵ *“L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale”.*

Dlgs 196/2003⁶ *“L’infermiere libero professionista, in qualità di responsabile, vigila affinché i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto, della riservatezza, nonché della normativa sulla privacy”.*

Legge 24/2017⁷ *“L’infermiere libero professionista si pone nella condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione stipulando un’adeguata polizza di assicurazione che è condizione obbligatoria per l’esercizio della professione infermieristica”.*

Indicazioni comportamentali

Nell’esercizio della professione in forma libera, l’infermiere deve porre particolare attenzione alle azioni nei confronti del committente. Tali azioni devono basarsi su un comportamento deontologicamente corretto, che si integri efficacemente con le diverse necessità dell’assistito in relazione al luogo assistenziale così come richiamato dall’art 40 del Codice deontologico.

*Il libero professionista formalizza con la persona assistita un apposito **contratto di cura** in cui si evidenzia un’appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dal cliente in termini di assenso/dissenso informato e gli elementi tipici a tutela dei dati personali e del compenso professionale.*

Nella gestione delle offerte pervenute il professionista può decidere se accettare o meno sulla base di alcune caratteristiche:

- a) urgenza della domanda, tale da impedirne l’evasione poiché il professionista non ha tempo e modo di poterla eseguire;
- b) esame di fattibilità della richiesta con esito negativo (ovvero il professionista si rende conto di non poter effettuare la prestazione richiesta, anche sulla base dell’area geografica di intervento);
- c) mancato raggiungimento di un accordo su cui basare il contratto con il committente.

In nessun caso il cumulo degli impegni professionali può essere pregiudizievole della qualità delle prestazioni, della sicurezza del cliente e del professionista, secondo anche quanto affermato.

⁴ Sicurezza delle Cure

⁵ Obbligo di rispetto delle Norme

⁶ Normativa sulla Privacy

⁷ Legge “Gelli-Bianco”

Vademecum della Libera Professione 2021

Ogni valutazione delle prestazioni richieste, sia erogate che no, dovrebbero essere registrate ai fini della tracciabilità e come stimolo al miglioramento professionale.

Qualora il committente richiedesse un **preventivo**, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 1/2012, è necessario che il professionista riporti:

- ✓ referente
- ✓ tipologia di attività
- ✓ luogo dell'espletamento
- ✓ tariffe
- ✓ fatturazione/pagamenti
- ✓ validità
- ✓ eventuali note (sovraprezzi ecc...)

Nel rapporto con il cliente, l'infermiere libero professionista deve impegnarsi per instaurare e mantenere una specifica relazione di fiducia con il medesimo, sulla quale si baserà il processo decisionale, in accordo con l'assistito, e in relazione al quale verrà assunta la diretta responsabilità sulle scelte operate.

Nel caso di recesso dall'incarico, l'infermiere libero professionista deve avvertire tempestivamente il cliente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

Nel rapporto tra colleghi gli infermieri libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

Se il cliente chiede all'infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell'incarico e con lui redige e sottoscrive il piano assistenziale.

Forme di esercizio della Libera Professione Infermieristica

Forma individuale

L'infermiere notifica all'Ordine provinciale ove è iscritto l'inizio dell'attività professionale entro 30 giorni, trasmettendo:

1. scheda anagrafica aggiornata, comprensiva di indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC – (articolo 16 comma 7 D.L. 185/2008);
2. copia del certificato di attribuzione della partita IVA, il cui codice ATECO 2007 deve essere 869029, ove esistente;
3. numero di attribuzione del codice di fatturazione elettronica (Codice Univoco);
4. copia della domanda d'iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
5. recapito professionale e indicazione dell'eventuale ambulatorio/studio.

Vademecum della Libera Professione 2021

Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività infermieristica in una Provincia diversa da quella dell'Ordine d'iscrizione, è tenuto a dichiarare all'Ordine della provincia presso il quale esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- l'Ordine di Iscrizione;
- l'attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente all'attività libero professionale, all'Ordine di iscrizione.

Sarà cura di quest'Ordine provinciale nel procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Forma aggregata

Questa forma può garantire una risposta assistenziale continuativa, complessa e prolungata nel tempo, anche rivolta a più assistiti contemporaneamente.

In tale contesto, vista la presenza di più professionisti, possono essere inseriti in maniera sicura ed efficace infermieri neolaureati, al fine di guidarli nell'esercizio libero professionale e nell'acquisizione di esperienza e competenze.

L'esercizio in forma aggregata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto dalla Legge per le forme aggregative adottate.

Le forme previste in aggregazione sono:

- ✓ **Studio Associato;**
- ✓ **Cooperativa Sociale;**
- ✓ **Società tra Professionisti.**

Studio Associato	<p>Lo Studio Associato che, sotto il profilo deontologico, è sottoposto, così come i suoi membri, alla vigilanza dell'Ordine, può essere costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infermieri liberi professionisti iscritti all'Ordine; • infermieri liberi professionisti iscritti all'Ordine e liberi professionisti iscritti in altri Ordini relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica. <p>Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata che deve riportare comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nomi degli associati; • la denominazione dello Studio Associato; • la sede e la durata; • le norme per il recesso o l'esclusione degli associati; • i criteri di ripartizione degli utili; • le norme regolamentari fra associati (poteri, organi di gestione, criteri di convocazione e partecipazione alle assemblee, ecc.) nei confronti dei clienti e nei confronti dell'Ordine.
	<p>Lo Studio Associato notifica all'Ordine provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 2. la copia del certificato di attribuzione della partita IVA;

	<p>3. il numero di attribuzione del codice di fatturazione elettronica; (Codice Univoco);</p> <p>4. l'elenco degli infermieri associati con l'indicazione degli estremi d'iscrizione all'Albo professionale e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);</p> <p>5. l'elenco degli altri professionisti associati.</p>
	Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all'Ordine provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Cooperativa Sociale	<p>Le Cooperative sono regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.</p> <p>La presenza all'interno della Cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'infermiere.</p>
	<p>La Cooperativa Sociale notifica all'Ordine provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001; 2. la copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e partita IVA; 3. il numero di attribuzione del codice di fatturazione elettronica; (Codice Univoco); 4. l'elenco dei soci infermieri e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI); 5. il nominativo dell'infermiere responsabile per l'area infermieristica, comprensivo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008).
	Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all'Ordine provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Società tra professionisti (STP)	<p>La Legge 183/2011, abrogando il divieto contemplato dall'ormai datata Legge 1815/1939, ha introdotto sulla carta la possibilità di costituire società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali, secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, ovvero quelli delle società di persone. Essendo tale modalità di esercizio di recente introduzione e attualmente in fase di sviluppo, si ritiene opportuno dedicare maggiori specifiche inerenti tale forma di esercizio a disposizione degli infermieri liberi professionisti. In sintesi, quindi, le nuove Società tra Professionisti (STP) possono, per la citata normativa, adottare i seguenti modelli formali presenti nel nostro ordinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società di persone (Ss, Snc, Sas); • Società di capitali (Spa, Srl, Sapa); • Società cooperative.
---	--

	<p>Da ultimo, la disciplina delle Società tra Professionisti ha ricevuto un'ulteriore modifica per effetto dell'articolo 9 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, introdotto in sede di conversione dalla Legge 24 marzo 2012 n. 22 intervenuta essenzialmente su tre punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui requisiti per la costituzione di una società cooperativa tra professionisti; • sui limiti alla partecipazione dei soci aventi finalità d'investimento nel capitale sociale; • sull'estensione della tutela del segreto professionale anche all'interno di tali società. <p>La messa a regime del sistema non poteva avvenire, come detto in premessa, se non con l'emanazione del richiamato Decreto Ministeriale n.34 del 8 febbraio 2013 che ha fornito 24 una nutrita serie di disposizioni in dettaglio, le più importanti delle quali vengono di seguito esplicitate. Le più salienti integrazioni operate dal regolamento in parola sono riferite al conferimento dell'incarico ed alla sua esecuzione.</p> <p>Circa i soci finanziatori, secondo il regolamento, essi devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e decoro previsti per l'iscrizione all'Albo professionale del settore di attività della STP; 2. non avere riportato condanne penali definitive per una pena uguale o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; 3. non essere stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari.
	<p>Un'ulteriore specificità della nuova struttura societaria sta nella doppia iscrizione alla quale la stessa è soggetta: sia in una sezione speciale del registro delle imprese (ex art. 18 e 19 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581), sia in una sezione speciale dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine (Allegato A).</p>

Principali adempimenti per l'esercizio libero professionale

1. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

L'iscrizione all'Albo professionale da parte dell'infermiere, oltre che obbligatoria ai sensi della Legge 3/2018 è necessaria anche allo scopo di godere del regime di esenzione IVA, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. L'iscrizione deve essere effettuata presso l'Ordine provinciale di appartenenza il quale, valutata la veridicità degli atti e della domanda, provvede all'iscrizione.

2. DOMANDA PER LA PUBBLICITA' SANITARIA

La domanda per l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria dovrà essere inoltrata all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia dall'infermiere libero professionista, per le forme associative e le Società tra Professionisti anche all'Ordine competente, previa compilazione dei documenti che l'Ente dispone per l'iscritto.

3. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA P.IVA

L'infermiere libero professionista dovrà aprire la partita IVA quando svolge la sua attività professionale in via abituale e in maniera continuativa. Per l'apertura della partita IVA in forma singola è necessario:

- collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it;
- scaricare e compilare correttamente il **modello AA9/11** (utilizzato dalle persone fisiche per aprire la partita IVA, comunicare la variazione dati: es. cambio indirizzo residenza o cessazione attività). Per i soggetti diversi (società e studi) invece è il modello AA7/10;
- spedire il modello compilato, firmato, corredato da documento di identità con raccomandata A/R o presentarsi all'ufficio IVA di competenza entro e non oltre 30 giorni dall'inizio attività. ***Si consiglia di avvalersi di un intermediario abilitato (commercialista, tributarista, associazioni di categoria)***;
- ottenere il codice per la fatturazione elettronica: per questo sono disponibili diversi software in commercio. È consigliato rivolgersi a professionisti intermediari esperti del settore.
- al momento dell'apertura della partita IVA il professionista sanitario dovrà optare per la scelta del regime fiscale al quale vuole aderire:
 - ✓ regime fiscale ordinario in cui sarà soggetto alle aliquote IRPEF vigenti;
 - ✓ regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dalle normative fiscali.

4. EMISSIONE FATTURE

Il professionista singolo, una volta che ha ottenuto dall'Agenzia dell'Entrate il numero di partita IVA ed il numero di codice per la fatturazione elettronica potrà iniziare a fatturare le proprie prestazioni di servizi effettuati nei confronti del committente. I dati obbligatori da inserire nella parcella del professionista:

- la data di emissione;
- il numero progressivo annuale;
- il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA del professionista che emette la parcella;
- il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA del cliente;
- l'importo dell'onorario professionale con descrizione della prestazione effettuata in modo dettagliato.

Se si effettuano prestazioni sanitarie la fattura dovrà recare la seguente dicitura: "Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell'art.10, punto 18, del D.P.R.633/1972".

In questo caso, per fattura con importo superiore ad € 77,47€ andrà apposta la **marca da bollo** prevista.

N.B. Se il cliente ha una partita IVA si deve applicare in fattura la ritenuta d'acconto del 20%, eccetto il caso in cui il professionista aderisca a regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario⁸).

⁸ Il regime forfettario è un **regime fiscale agevolato**, che riconosce alcune agevolazioni a chi lo sceglie (professionisti ed imprenditori, con attività di dimensioni relativamente ridotte) permettendo una tassazione in misura fissa se non si

Vademecum della Libera Professione 2021

In ogni caso il professionista applica la rivalsa previdenziale (ENPAPI) del 4% a carico del cliente.

L' articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.

5. DETRAIBILITA' DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

Il Collegato alla Finanziaria del 2000 ha introdotto una novità estremamente positiva riguardante il seguente concetto: le prestazioni infermieristiche, alla pari delle prestazioni mediche possono essere detratte, nella misura prevista dalla Legge, la quale richiede la valutazione annuale riferita alle indicazioni delle norme finanziarie emanate dallo Stato.

Il DM 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs 175/2014, ha esteso a partire dal 1° gennaio 2016 a nuovi soggetti (tra i quali gli iscritti agli albi degli infermieri) l'obbligo dell'invio al **Sistema TS**, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.

Di conseguenza, gli infermieri titolari di partita IVA che hanno emesso nell'anno 2016 fatture a privati per prestazioni sanitarie dovranno, in estrema sintesi:

1. accreditarsi ed abilitarsi al sistema TS (Tessera Sanitaria);
2. trasmettere, entro il 31 gennaio 2017, i dati delle fatture emesse;
3. verificare l'esito dell'invio.

L'infermiere può delegare un incaricato, purché abilitato come intermediario fiscale, alla trasmissione dei dati su indicati.

6. ELEMENTI ESSENZIALI "STATUTO" (per Studio Associato)

Nella stesura dello Statuto, i professionisti dovranno prevedere l'inserimento delle seguenti voci: costituzione e denominazione, oggetto di attività, sede associativa, durata dello studio associato, doveri degli associati, responsabilità professionale e professionale, rappresentanza e amministrazione dello studio, assemblea degli associati, rendicontazione annuale, ripartizione degli utili, ammissione di nuovi associati, scioglimento del vincolo associativo, scioglimento dello studio, collegio arbitrale (vedi Vademecum FNOPI 2020).

Il ruolo dell'Ordine

Gli organismi Professionali di governo dell'insieme dei professionisti iscritti all'Albo, si occupano di rappresentare la categoria verso l'esterno, promuoverne il prestigio sociale e professionale, conquistarle degli spazi all'interno della società, fornire strumenti e riferimenti professionali agli

superano alcuni limiti di reddito. La Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito a limiti e requisiti d'accesso al regime forfettario.

Vademecum della Libera Professione 2021

iscritti, inviare rappresentanti nelle altre istituzioni e partecipare all'individuazione e definizione delle modalità inerenti alla formazione professionale.

Nell'ambito della libera professione infermieristica gli Ordini rappresentano la prima interfaccia professionale per l'infermiere che si accinge a intraprendere questa strada.

Infatti, l'infermiere regolarmente iscritto all'Albo, dopo aver provveduto all'apertura della partita IVA, dovrà effettuare, entro trenta giorni, presso il proprio Ordine di iscrizione, la comunicazione di inizio attività libero-professionale.

Contestualmente si provvederà **all'iscrizione obbligatoria all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)**, che deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di inizio attività.

L'Ordine professionale ha prioritariamente anche il mandato di vigilare sul corretto comportamento professionale e deontologico dei professionisti iscritti a tutela del cittadino.

L'infermiere libero professionista si inserisce in un contesto che necessita, per la delicatezza della materia in questione, ovvero la salute, di essere vigilato sotto vari profili, quali ad esempio, la correttezza dei messaggi pubblicitari, la rispondenza ai criteri di accreditamento ECM (in ottemperanza all'art. 33 della Legge 214/2011), il rispetto della libera concorrenza, della deontologia professionale ecc.

Aspetti di natura commerciale

Nella gestione delle offerte pervenute all'attenzione del professionista infermiere oltre che alle richieste del committente lo stesso dovrà tener conto di diversi fattori.

Nel caso arrivino richieste di offerta ritenute urgenti, il professionista può decidere in completa autonomia se procedere o meno alla definizione di un contratto; in caso contrario, le richieste di offerta pervenute vengono esaminate al fine di verificarne la fattibilità prima di procedere all'approvazione.

Il contratto che il Libero Professionista instaura con il cittadino si basa sull'affidamento di un'attività per la quale viene posta particolare rilevanza alle qualità personali e professionali del sanitario: il cliente, infatti, valuta la qualità garantita nell'esecuzione della prestazione professionale richiesta.

CONTRATTO

Qualora si rendesse utile la definizione di un contratto, si riporteranno:

- ✓ *denominazione Committente;*
- ✓ *premesse con indicazione attività;*
- ✓ *definizione attività;*
- ✓ *tempistica e orari dell'intervento professionale;*
- ✓ *compenso;*
- ✓ *sede di espletamento dell'attività;*
- ✓ *tempistica e validità del contratto;*

- ✓ *registrazione;*
- ✓ *controversie.*

La firma dell'infermiere libero professionista o del responsabile dello Studio Professionale sull'offerta costituisce evidenza del riesame effettuato e della conseguente capacità di rispettare i termini delle richieste presentate dal committente.

GESTIONE DELL'ORDINE DEL COMMITTENTE

L'ordine del committente può essere formalizzato mediante:

1. firma per accettazione da parte del committente del contratto;
2. accettazione scritta da parte del cliente privato;
3. Documentazione, se presente, inerente il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ).

In quest'ultimo caso, l'infermiere esamina i dati in esso contenuti per verificarne la completezza e univocità in relazione a quanto indicato nel contratto (Allegato B).

La **firma**, quindi, costituisce evidenza del riesame effettuato e della conseguente capacità dello studio/ società e/o del professionista di rispettare i termini del contratto.

Unitamente al contratto fatto con il committente, vengono distribuite le **informative sulla privacy** e si raccoglie il **consenso informato** all'atto sanitario.

Pubblicità sanitaria

L'infermiere libero professionista, nell'esercizio dell'attività può avvalersi della pubblicità sanitaria nelle diverse forme consentite, quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture.

Per l'utilizzo di tale strumento, è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico professionale, con lo scopo di mantenere un'immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale.

La recente Legge **30/12/2018 n. 145** sul Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019 - 2021, entrata in vigore il 1 gennaio 2019, ha emanato nuove norme in materia di pubblicità sanitaria:

Art. 1 - Comma 525

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Art. 1 - Comma 536

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PUBBLICITA'

Per pubblicità s'intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di **promuovere le prestazioni professionali** in forma singola o associata, qualunque sia la modalità associativa adottabile per l'esercizio della professione.

La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta e può avere ad oggetto le specializzazioni professionali, la struttura dello studio e compensi richiesti, comprese modalità ed eventuali costi del preventivo obbligatorio per Legge.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

1. L'infermiere libero professionista su ogni comunicazione informativa è tenuto ad inserire:
 - **nome e cognome;**
 - **titolo professionale ed eventuali specializzazioni, compresi i titoli comunque attinenti alla professione;**
 - **sede dell'attività, struttura dello studio professionale, comprese le eventuali diverse sedi;**
 - **professionalità operanti nel medesimo, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione;**
 - **domicilio professionale.**
2. Può essere pubblicata la **mappa stradale** di accesso alla sede di esercizio;
3. Possono essere citate eventuali **convenzioni stipulate** con enti o associazioni di mutualità volontaria (ad esempio fondi sanitari integrativi di grandi aziende).
4. Ai fini di chiarezza informativa nell'interesse dell'assistito, è sempre consigliabile da parte dell'infermiere **l'uso del cartellino** o analogo mezzo identificativo.
5. L'informazione tramite siti internet deve rispettare i requisiti stabiliti dal D.Lgs 70 del 9 aprile 2003 e deve contenere nella home page, con caratteri e modalità grafiche che agevolino il reperimento immediato:
 - ✓ il nome e cognome dell'infermiere ovvero la denominazione o la ragione sociale dello studio associato;
 - ✓ il domicilio o la sede legale;
 - ✓ i dati di contatto rapido e diretto, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 - ✓ la Posta Elettronica Certificata (d'ora innanzi PEC), obbligatoria ai sensi di Legge (Decreto Legge 185 del 2008 "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2);
 - ✓ l'Ordine provinciale presso cui il professionista è iscritto e il numero di iscrizione;

Vademecum della Libera Professione 2021

- ✓ gli estremi della laurea o titolo equipollente;
- ✓ il numero di partita IVA;
- ✓ gli estremi dell'autodichiarazione da inviarsi, entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione del sito, all'Ordine provinciale avente ad oggetto la conformità del sito internet ai requisiti qui stabiliti.

6. I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente.

7. L'Ordine provinciale si riserva il diritto di ogni più opportuna **verifica** anche attraverso la Polizia Postale.

8. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'**HONCode**, ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete, reperibili al sito <http://www.hon.ch/HONcode/Italian/>.

UTILIZZO PEC

L'utilizzo della posta elettronica (e-mail), nei rapporti con i pazienti è consentito purché sia assicurata la riservatezza sui dati degli stessi e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, e di cui al Regolamento UE 2016/679. 2.

In particolare, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ è vietata qualsiasi forma di divulgazione ad altri assistiti, a terzi, alla Pubblica Amministrazione di dati personali, assistenziali e farmacologici di un assistito;
- ✓ è vietato fornire a terzi o divulgare in qualsiasi modo l'indirizzo di posta elettronica degli assistiti, in particolare a fini pubblicitari.

L'uso della posta elettronica nei rapporti tra colleghi è consentito a sola finalità di consultazione e consulenza, purché sia **garantito l'anonimato dell'assistito**.

LINEE GUIDA

Gli infermieri liberi professionisti iscritti ai Collegi provinciali sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle stesse e del Codice Deontologico nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi.

Gli interessati dovranno **richiedere una valutazione preventiva** (Allegato C), da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico.

Ricevuta la suddetta richiesta, l'OPI provvederà senza indugio, motivando adeguatamente l'eventuale parere negativo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5.

È comunque vietata la pubblicità meramente autocelebrativa e comparativa con messaggi di natura promozionale o suggestiva.

PUBBLICITA' CONSENTITA

Titoli di specializzazione e carriera, titoli professionali post-base
Area Specialistica di attività o di specializzazione formativa
Competenze multidisciplinari
Attività svolte con eventuali certificazioni

Messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di un'attività non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo

PUBBLICITA' VIETATA

Attività non facenti parte degli ambiti individuati nella Pubblicità consentita
Informazioni pubblicitarie di fantasia o di natura meramente reclamistica
Messaggi di natura promozionale o suggestiva sulla base di indicazioni non corrette
Informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria
Notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della professione o comunque eticamente disdicevoli
Spazi pubblicitari a titolo commerciale
La pubblicizzazione o la vendita, sia in forma diretta, che attraverso il sito internet ed i link in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio resi da soggetti diversi dall'autore della comunicazione pubblicitaria

Nota: qualora il professionista, per esercitare decida di aprire un ambulatorio, sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione sanitaria (ASL, AUSL, ULSS, ecc.) che andrà riportata anche sulla targa.

L'eventuale utilizzo di carta intestata deve prevedere i contenuti presenti nei format dei biglietti da visita qui esemplificati.

Determinazione dell'equo compenso professionale

Il tariffario professionale, inteso come predeterminazione del costo di ogni singola prestazione del professionista, con particolare riferimento al minimo, costituiva, di per sé, una misura di dignità e del decoro dell'iscritto all'Ordine e dell'intera categoria.

Oggi, dopo che l'articolo 9, comma 1, del **Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1**, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, **ha abrogato tutte le tariffe relative alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico**, scrivere o anche solo riferirsi a tariffe professionali, oltre a sembrare un nostalgico esercizio retorico, costituisce un pericolo sul piano della legittimità del contratto con il cliente.

Con il D.L. n.148/2017, convertito in Legge n.172/2017 e parzialmente modificato dalla Legge n.205/2017 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico **il principio dell'equo compenso**: *si considera lecito il compenso riconosciuto al professionista solo se proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.*

Nello specifico, il Libero Professionista è tenuto ad informare preventivamente il cliente, riguardo:

- i dati della polizza assicurativa;
- il grado di complessità della prestazione;

- il compenso corrispondente al valore dell'attività svolta.

NOTA BENE: non sarà possibile in nessun caso proteggere il professionista da un accordo economico inopportuno che egli abbia sottoscritto con il committente, in quanto nel contratto professionale vale il principio latino per cui *pacta sunt servanda*, ossia gli accordi vanno rispettati.

La conseguenza diretta di accordi al ribasso è che, se i prezzi applicati sono indecorosi e svilenti per la stessa immagine dell'infermiere, l'Ente Professionale potrebbe avere persino titolo per intervenire in **sede disciplinare** sull'iscritto il quale, con il suo comportamento, ha in tal modo arrecato danno alla intera categoria, abbassando il valore percepito della stessa nell'opinione pubblica.

In relazione alla specifica funzione remunerativa a cui assolvono, i compensi si dividono in:

- ✓ **onorari:** rappresentano la remunerazione spettante per le attività svolte e servizi prestati;
- ✓ **rimborsi spese di viaggio e di soggiorno:** corrispondono alla parte del compenso spettante in relazione alla necessità di sostenere tali spese per l'esecuzione dell'incarico;
- ✓ **indennità:** rappresentano la somma spettante a fronte di oneri derivanti dalle prestazioni svolte, anche se detti oneri non sono direttamente riferibili alla pratica.

Aspetti previdenziali e fiscali: ENPAPI

Per assicurare la **tutela previdenziale obbligatoria** in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività in forma libero professionale, è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ***l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)***.

L'infermiere che eserciti in modalità diverse da quella subordinata deve inviare all'Ente entro **sessanta giorni** dalla data di inizio dell'attività libero professionale la domanda di iscrizione.

Dalla data di decorrenza dell'iscrizione (coincidente con la data di inizio attività), l'iscritto comincia a maturare i requisiti necessari per acquisire il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente e **ha l'obbligo di versare i contributi**, suddivisi in:

- *contributo soggettivo;*
- *integrativo;*
- *di maternità.*

Inoltre, il Libero Professionista ha l'obbligo di trasmettere annualmente le **dichiarazioni reddituali**.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ENPAPI		
CONTRIBUTO SOGGETTIVO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Il contributo soggettivo è la principale base di calcolo per determinare l'importo lordo	Il contributo integrativo è destinato all'incremento del montante contributivo	Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all'Ente, indipendentemente

annuo, alla decorrenza, delle prestazioni previdenziali.	individuale, alla copertura delle prestazioni assistenziali ed alla copertura delle spese di gestione.	dal sesso e dall'età, ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste ai sensi del D. Lgs 151/2001.
--	--	---

L' ENPAPI eroga ai propri iscritti:

- *prestazioni pensionistiche* di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti (reversibilità ed indirette), calcolate con il sistema contributivo;
- *prestazioni assistenziali*, attraverso cui gli iscritti sono sostenuti in casi meritevoli di soccorso (es. disagio economico), tra cui sono ripartire le indennità di malattia, intervento per stato di bisogno, contributo alle spese funebri, contributo per avvio attività, borse di studio, trattamenti economici speciali, sussidio portatori di handicap, contributo spese per acquisto di libri di testo, sussidio asili nido, contributo prima casa, intervento per calamità naturali.

NOTA BENE: in data 29 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il **Regolamento della Gestione Separata ENPAPI**, che disciplina, dal 1° gennaio 2012, uno specifico assoggettamento contributivo, riservato ai professionisti titolari di **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**, anche non abituale. Diversamente dalla gestione ordinaria, mentre il professionista collaboratore è tenuto alla presentazione della domanda di iscrizione, è il committente tenuto alla comunicazione dei dati retributivi relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della contribuzione dovuta, così come previsto per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.

ADEMPIMENTI	
FISCALI	ASSICURATIVI
<p>Nell'anno successivo all'inizio dell'attività, il professionista dovrà effettuare la dichiarazione dei redditi in via telematica detta "UNICO".</p> <p>Il reddito imponibile ai fini fiscali viene calcolato sui compensi ricevuti e sui costi sostenuti inerenti all' attività dell'anno in questione.</p> <p>Poi in seguito alle leggi vigenti e ai regimi fiscali scelti verranno calcolate le imposte da pagare all'erario.</p>	<p>Esiste l'obbligo anche per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività.</p> <p>Si ritiene opportuno sottolineare alcune caratteristiche della polizza che il professionista dovrà contrarre, nello specifico per quanto riguarda la copertura di colpa e colpa grave.</p> <p>Ulteriormente, è consigliabile contrarre una polizza assicurativa personale che copra il professionista dal rischio d'infortuni o comunque da eventi che possano impedire l'attività lavorativa (es. polizza da ricovero ospedaliero, ecc.).</p>

NOTA BENE: *In linea generale si consiglia vivamente di ricorrere al supporto di commercialisti specializzati nel settore sanitario, data la complessità, variabilità e delicatezza delle normative fiscali e previdenziali.*

È importante sottolineare come l'iscrizione alla **Gestione separata Enpapi** deve essere inoltrata anche da personale che esegue prestazioni occasionali come docenze universitarie e non e consulenze didattico-formative, al fine della corretta rendicontazione stipendiale dell'iscritto, non potendo ricorrere ad altri contratti di collaborazione.

È utile ricorrere a tale procedura anche quando vengono effettuate attività *una tantum*.

Il committente ha il compito di informare l'Enpapi del contratto in essere e i contributi relativi verranno versati per il 2/3 dal committente medesimo e per 1/3 dal professionista infermiere.

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici.

Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono sempre e comunque alla Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.

Sotto il profilo fiscale, inoltre, esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile.

Strumenti operativi del Libero Professionista

DOCUMENTAZIONE ASSISTENZIALE

La necessità e l'obbligo della documentazione scaturiscono da alcune considerazioni:

- documentare rende esplicito ciò che si fa, lo rende certo; tutto quello che è stato documentato ha un valore legale: se è stato documentato, significa che è stato eseguito;
- documentare consente una valutazione dell'operato, sia ai fini dell'organizzazione interna, sia ai fini del miglioramento della qualità dell'assistenza;
- documentare assicura il mantenimento di un elevato standard assistenziale;
- documentare il proprio operato fa parte dei requisiti di ogni professione.

CONSENSO INFORMATO INFERMIERISTICO (Allegato D)

Si definisce "consenso informato" il processo con cui l'assistito o chi lo rappresenta (genitore, tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto medico, fornisce il suo consenso all'esecuzione delle stesse. (etimologia latina del termine con-sentire, sentire o ritenere assieme).

Per garantire il "consenso informato" gli operatori devono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere all'assistito di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta che, se del caso, deve essere documentata (forma scritta o prova testimoniale).

Gli elementi in cui si inserisce la circolarità dell'informazione all'assistito (completa, onesta, veritiera), sia nel caso di ottenimento del consenso, ma anche del dissenso, dovrebbe rispettare i seguenti requisiti, affinché il consenso stesso possa essere valido:

- completo;
- consapevole;
- richiesto;
- libero;
- manifesto;
- personale;
- attuale;
- revocabile;
- specifico;
- informato;
- preventivo;
- recettizio;
- esplicito.

CARTELLA INFERMIERISTICA

La cartella infermieristica è lo strumento su supporto cartaceo e /o informatico che contiene la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti infermieristici utili per la verifica delle prestazioni e per la diminuzione del rischio clinico.

Nella compilazione è opportuno rispettare alcune regole fondamentali:

- scrivere i dati anagrafici dell'assistito;
- descrivere in tempi brevi e con precisione i bisogni assistenziali identificati;
- scrivere tutte le azioni effettuate sulla persona e le sue reazioni;
- utilizzare inchiostro indelebile e, in caso di errori, correggere tracciando una linea in modo che le parole restino leggibili;
- scrivere con calligrafia chiara e comprensibile;
- registrare i dati interpretativi tra virgolette riportando la fonte delle informazioni raccolte;
- segnalare il consenso all'esecuzione delle attività espresso dalla persona.

Si consiglia di suddividere la Cartella Infermieristica in **5 parti**:

1. **Dati anagrafici**
2. **Anamnesi infermieristica**
3. **Piano di assistenza**
4. **Diario infermieristico**
5. **Schede multiparametriche o di valutazione (LDD, alimentazione, disabilità ecc...)**

NOTA BENE: *In ogni caso è sempre importante rispettare i precetti e le regole base modulate nel Regolamento GDPR⁹.*

⁹ Il **regolamento generale sulla protezione dei dati**, ufficialmente regolamento n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Esercizio della Professione e Privacy

Il **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** (General Data Protection Regulation UE 2016/679, di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga la direttiva 95/46/CE, così creando un quadro normativo uniforme per tutti gli Stati membri dell’UE.

Approvato nel maggio 2016, il GDPR è pienamente vigente dal 25 maggio 2018. Con il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre, che entrato in vigore il 19 settembre 2018, l’ordinamento italiano ha recepito ufficialmente le disposizioni del GDPR, introducendo modifiche al Codice Privacy.

Si precisa che il Codice Privacy (D.LGS. n. 196/2003) non è stato in toto abrogato bensì modificato ed integrato con il GDPR, a partire dal titolo che recita: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»

L’infermiere professionista quale titolare del trattamento

L’infermiere professionista (persona fisica) che esercita un’attività di natura libero-professionale sarà **titolare del trattamento di tutti i dati personali** che vengono allo stesso forniti dai suoi clienti/pazienti. Nel caso invece di esercizio in forma associata sarà l’ente (studio associato, STP o cooperativa), in nome del legale rappresentante – ad essere qualificato **Titolare del trattamento**.

Su quest’ottica e seguendo le indicazioni del GDPR, i dati personali sono:

- ✓ Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato (liceità, correttezza e trasparenza).
- ✓ Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità).
- ✓ Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati).
- ✓ Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza).
- ✓ Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal

Vademecum della Libera Professione 2021

presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato (limitazione della conservazione).

- ✓ Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).
- ✓ Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi e in grado di provarlo (responsabilizzazione).

NOTA BENE: *L'infermiere professionista che esercita un'attività di natura libero-professionale deve garantire la conformità dei trattamenti eseguiti (sia da lui stesso in qualità di titolare che dai soggetti da lui eventualmente nominati come responsabili del trattamento) tramite l'adozione di procedure di trattamento adeguate e che possano rappresentare una prova documentale idonea a dimostrare la conformità del trattamento dei dati alla normativa in materia di protezione dei dati personali.*

Registro attività di trattamento

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati nell'art. 30 del GDPR.

Tenuto conto che l'infermiere professionista che esercita un'attività di natura libero-professionale tratta categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR, esso dovrà tenere un registro delle attività di trattamento. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica.

Informativa e consenso

In caso di raccolta presso l'interessato, il Titolare del trattamento deve fornire, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, determinate informazioni specificatamente indicate nell'art. 13 del GDPR: tra queste si segnalano quella inerenti al periodo di conservazione dei dati (oppure, se non è possibile, i criteri per determinarlo) e quella riguardante il diritto dell'Interessato di revocare il consenso, ove previsto, in ogni momento.

Trattamento di particolari categorie di dati personali

L'infermiere professionista che esercita un'attività di natura libero-professionale potrebbe dover trattare categorie particolari di dati personali in grado di rivelare "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Data Breach

Il Titolare e il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Vademecum della Libera Professione 2021

In caso di **violazione dei dati personali** (c.d. Data Breach, violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati – art. 4 GDPR), il Titolare **notifica** la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, **entro 72 ore** da quando ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se la notifica all'Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo (art. 33, paragrafo 1, del GDPR).

Sanzioni

Ogni Autorità di controllo, in relazione a violazioni del GDPR, ha il potere di infliggere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive (artt. 83-84 GDPR).

L'ammontare delle sanzioni può arrivare fino al **4 %** del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

I singoli Stati membri possono prevedere ulteriori tipologie di sanzioni (anche penali).

Informazioni utili OPI Perugia

Per assistere gli iscritti Liberi Professionisti facente parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, è disponibile lo **Sportello della Libera Professione**, gestito dalla Commissione e con l'auspicabile ricorso di consulenze da parte di infermieri libero-professionali esperti.

Lo Sportello della Libera Professione è presente **l'ultimo giovedì** di ogni mese presso la sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, via Manzoni, n. 82 solo previo appuntamento telefonico e attraverso mezzo mail all'indirizzo: info@opiperugia.it.

Allegato A

Esempio di delibera per l'istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti

DELIBERA N.000 DEL GG MESE ANNO

“Istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti”

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di _____,

Visto il DLgs CPS 13 settembre 1946, n.233;

Visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183;

Visto l'art. 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137;

Viste le disposizioni contenute nel DM 8 febbraio 2013, n. 34, “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

DELIBERA

L'istituzione, a partire dalla data del GG MESE ANNO, della Sezione Speciale dell'Albo dell'Ordine della Provincia di _____, ai sensi dell'art. 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34, per l'iscrizione, con numerazione progressiva separata, delle Società tra Professionisti, con l'indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati:

Provincia iscrizione;

Numero iscrizione;

Data iscrizione;

Data cancellazione;

Data sospensione;

Ragione sociale;

Numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Sede legale;

Altre sedi secondarie;

Legale rappresentante;

Soci professionisti;

Soci per finalità di investimento;

Oggetto attività professionale prevalente;

Altre attività professionali ricomprese nell'oggetto;

Variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate.

Data _____

IL SEGRETARIO _____

IL PRESIDENTE _____

Allegato B

CONTRATTO PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO

TRA

_____ che interviene nel presente atto quale Presidente Legale Rappresentante della (nome struttura) _____

E

Il Sig. _____ in qualità di Infermiere, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine delle professioni infermieristiche di _____ con la posizione n. _____, partita IVA n. _____, che interviene nel presente atto in nome, per conto e interessi propri.

Si stipula il seguente accordo contrattuale:

- a) L'Amministrazione della (denominazione struttura) _____ affida al Sig. _____ l'incarico per il servizio infermieristico da espletare all'interno _____ (struttura di riferimento) a favore di _____ (anziani residenti/pazienti). Al rinnovo del presente contratto dovrà essere prodotta la documentazione attestante il conseguimento dei crediti previsti dal programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) previsti dalla normativa vigente.
- b) Tale servizio sarà caratterizzato da prestazioni qualificate e professionali in quanto il soggetto è stato dichiarato idoneo allo svolgimento di tal compiti.
- c) La prestazione si svolgerà attraverso una serie di opere reiterate nel tempo.
- d) Le attività alle quali sarà adibito il soggetto consisteranno in quelle previste dalla Legge vigente (DM 739/94, Codice Deontologico dell'infermiere e Legge 42/99).
- e) La programmazione di tali attività è stata concordata tra la Direzione della struttura, il Responsabile sanitario e il professionista, con il rispetto degli interessi reciproci.
- f) Tale programmazione è stata inserita in più ampio piano di lavoro che ha scopo principale l'assistenza _____ (tipologia specifica es. pz. anziani), ed è stata negoziata in modo tale da inserirsi in maniera organica ed armoniosa con il personale infermieristico già operante presso la struttura.
- g) Le attività dei punti precedenti verranno eseguite senza vincolo di subordinazione e il professionista potrà determinare, d'accordo con i soggetti di cui al punto f), le modalità e i tempi di svolgimento delle stesse.
- h) La prestazione lavorativa obbliga le parti al compimento di tutti gli atti accessori che, se pur non richiesti, garantiscono l'effettivo coordinamento della prestazione lavorativa con l'attività della struttura committente il servizio.
- i) Il professionista infermiere si impegna ad effettuare le prestazioni previste dalla propria qualifica secondo l'orario ritenuto più confacente in funzione del fabbisogno degli utenti della struttura.
- j) Il conferimento del presente incarico di contratto professionale senza subordinazione (art.49, comma 2, DPR 22.12.1986 n. 917-dell'art.2222 e seguenti del c.c.) non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente o subordinato con il committente.

K) Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza media del professionista intellettuale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e nel rispetto del Codice Deontologico dell'infermiere.

l) Al professionista verrà corrisposto un compenso forfettario mensile di _____€ al netto del contributo All'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) del ____% (possibilità di inserire un rimborso spese forfettario di _____€ al giorno per le spese sostenute in regime di pronta disponibilità notturna e diurna). Le prestazioni sanitarie verranno corrisposte ad €_____/ora. Le prestazioni rese dal professionista saranno fatturate mensilmente e liquidate entro i successivi trenta giorni. Il compenso liquidato mensilmente subirà, ad opera del soggetto erogante, una ritenuta a titolo di acconto di imposta in misura pari al 20% del compenso, in base all'art. 25 DPR 633/72 e successive modificazioni. La ricevuta rilasciata per tali prestazioni sanitarie è soggetta a imposta di bollo ma è esente da IVA ai sensi dell'art.10 comma 1 del DPR di cui sopra.

m) Il presente contratto avrà la durata dal _____al_____ con facoltà di recesso per entrambe le parti, previo preavviso di trenta giorni. Il contratto si intende automaticamente rinnovato alla scadenza, qualora la struttura (denominazione) o l'affidatario non manifestino formalmente la volontà di non volerlo rinnovare, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale.

n) Il professionista è interamente responsabile di ogni danno arrecato all'Ente, agli assistiti e/o a terzi, nell'espletamento dei servizi professionali oggetto d'appalto e deve a proprie spese sottoscrivere apposita polizza assicurativa, sia di natura personale-professionale che per eventuali danni a cose o a persone arrecati all'interno della struttura. In ossequio alla normativa vigente gli estremi della polizza di Responsabilità Civile Professionale sono i seguenti:

Compagnia assicuratrice: _____

Polizza n.: _____

Massimale assicurato: _____

Restano a carico dello stesso in misura intera anche i contributi previdenziali e assistenziali previsti.

o) Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità e con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

p) Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di _____. È escluso l'arbitrato.

q) Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente incarico sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

r) Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Le relative spese saranno a carico di_____.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Il Committente _____

Il Professionista _____

Allegato C

Spett. OPI di.....
Via.....
CAP Città.....

GENERALITA DEL RICHIEDENTE

Lo Studio Associato.....
La Cooperativa
con sede a in via.....
Il cui referente infermieristico è il Dott./Sig./ra.....
Il/La sottoscritto/a Libero/a Professionista/Titolare dello Studio Infermieristico Individuale
Nome e Cognome.....
Nato/a a il
Residente a..... in via.....
Telefono Fax
E-mail Partita IVA
Iscritto all'O.P.I. Di dal.....n°

CHIEDE IL NULLA OSTA ALLA PUBBLICITA SANITARIA

per il seguente intervento:

- > Esposizione targa pubblicitaria nel Comune di
- > Inserzione su elenchi telefonici e generali di categoria
- > Timbro
- > Siti Internet e posta elettronica
- > Periodici professionali/periodici di informazione/quotidiani

Allega all'uopo:

- il testo pubblicitario per il quale si richiede il nulla osta
- il fac simile inerente all'intervento richiesto


Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato D

Flow Chart Consenso Informato Infermieristico



Bibliografia

Vademecum della Libera Professione Infermieristica, revisione 2020. FNOPI.

Riferimenti normativi

Legge n.3/2018

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate – DM n.165/2016

Sistema Tessera Sanitario – DM 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Legge 8 marzo 2017 n.24

Jobs Act degli Autonomi – Legge 22 maggio 2017, n.81

D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012 – Art. 9

Codice Deontologico dell’infermiere – 2019

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali – Legge n.43/2006

D.L. 223 del 4/07/2006 (c.d. Legge Bersani-bis)

Disposizioni urgenti in materia sanitaria - Legge n. 1/2002

Ordinamenti Didattici vigenti e formazione post-base - Decreto 2/04/2001

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica – Legge n. 251 del 10/08/2000

Disposizioni in materia di professioni sanitarie - Legge n. 42 del 26/02/1999

Profilo professionale dell’infermiere – D.M. 739 del 14/09/1994

Direttiva 93/123/CE

Giurisprudenza nazionale e comunitaria

Norme di comportamento per l’esercizio libero professionale (Federazione Nazionale IPASVI e Collegi provinciali), 2014.